

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE CUTURALE
CORO POLIFONICO MINATORI SANTA BARBARA – ODV - ETS

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'Associazione è stata costituita il 25 aprile 1979 e l'Atto Costitutivo viene allegato al presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione e vincola alla sua osservanza gli associati ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). L'associazione di volontariato assume la seguente denominazione: " CORO POLIFONICO MINATORI SANTA BARBARA – ODV - ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede in Massa Marittima, Palazzo delle Clarisse, e con durata illimitata.

ART. 2 – SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 - L'associazione è una Organizzazione di Volontariato ex art. 32 del Codice del Terzo Settore, apartitica, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente inerenti la diffusione e lo sviluppo della cultura e dell'arte, in particolare del canto corale e di ogni attività musicale. L'Associazione realizza il fine di cui sopra, mediante lo svolgimento in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 lett. i) del Codice del Terzo settore ed eventuali future modifiche normative, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) valorizzare e diffondere il canto corale nell'aspetto educativo e culturale, contemplando anche la ricerca e la promozione di attività parascolastiche in campo musicale ed educativo in genere, in particolare attraverso le attività del Coro Polifonico;

b) didattica e formazione musicale, divulgazione del canto corale, realizzazione di manifestazioni concertistiche, produzione di incisioni discografiche.

c) promuovere la musica in tutte le sue forme ed espressioni, attraverso l'organizzazione di corsi didattici e laboratori, con particolare attenzione ai bambini, ragazzi e giovani; detti corsi saranno tenuti da docenti diplomati e professionisti di provata serietà esperienza artistica e didattica;

d) organizzare concerti, rassegne corali e musicali in genere, iniziative culturali formative e di spettacolo attinenti al mondo della musica e delle arti in genere, anche in collaborazione con altre Associazioni civili e religiose, puntando sempre ad offrire proposte di alto livello qualitativo e artistico;

e) sviluppare relazioni con realtà simili provinciali e nazionali.

2.2 - L'Associazione potrà svolgere esclusivamente, attività direttamente connesse, attinenti e strumentali a quelle sopra indicate salvo, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di futura emanazione.

2.3 - L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.4 - L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati che abbiano i requisiti indicati nell'art. 3 del presente Statuto e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.5 - L'Associazione impiega le proprie risorse economiche per la realizzazione dei propri scopi statutari e non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione.

ART. 3 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

3.1 – Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.2 - L'Associazione è composta da SOCI FONDATORI, SOCI ORDINARI (CANTORI), SOCI CANTORI ONORARI :

a) SOCI FONDATORI sono coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione come risulta dall'atto costitutivo;

b) SOCI ORDINARI (CANTORI) sono coloro che svolgono attività artistica nell'ambito musicale e che, dopo aver svolto due anni di apprendistato nelle attività del "Coro Polifonico Minatori di Santa Barbara" ed aver superato la valutazione artistica operata da parte dell'apposita Commissione di valutazione artistica ed avere proposto la relativa domanda, ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari assumono altresì a tempo indeterminato anche la qualifica di "Cantori". La qualità di socio ordinario e/o di Cantore si perde per recesso, ovvero, per radiazione motivata (esclusione) su decisione del Consiglio Direttivo dietro parere espresso in forma scritta dal Collegio dei Probiviri, per le ragioni di cui all'art. 4.

Il Socio Ordinario, approvando lo Statuto, approva anche la divulgazione della propria immagine sui mezzi di comunicazione

c) SOCI CANTORI ONORARI In via del tutto eccezionale, possono essere nominati Soci cantori onorari, senza diritto di voto, eminenti personalità artistiche che si sono distinte in campo musicale e delle arti in generale. La loro qualifica ha durata annuale ed è rinnovabile. Non vi sono limiti numerici.

3.3 – Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario (cantore) dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione di: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed eventuali regolamenti, l'impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, con allegata la ricevuta di versamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

3.4 – Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.4 – Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio direttivo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

3.5 – Lo status di associato ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

4.1 – La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

4.2 – ESCLUSIONE - Può essere escluso l'associato che:

- a) contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
- b) arreca danni materiali o morali di apprezzabile gravità all'associazione;
- c) avendo accettato di partecipare ad una manifestazione artistica, si astenga frequentemente o sistematicamente dalle prove, o si ritiri senza addurre giustificati motivi, dopo esser stato richiamato ufficialmente;
- d) non sia in regola con il versamento della quota sociale e non provveda al versamento nonostante l'invito a provvedere.

Il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere raggiunta a maggioranza del 51% e comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

4.3 – RECESSO - L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Il Consiglio direttivo, ricevuta la comunicazione di recesso dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

4.4 – I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, inutilabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 – Gli associati hanno il diritto di: essere informati sulle attività dell'associazione e partecipare alle manifestazioni e iniziative promosse.

5.2 – I Soci Fondatori e Ordinari (Cantori), hanno altresì il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; controllarne l'andamento dell'associazione e dei suoi organi; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

5.3 – Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4 – Ad ogni riunione del Consiglio, uno dei componenti il Consiglio aprirà la sede con 30 minuti di anticipo per dare disponibilità a coloro che avessero domande o proposte

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Sindaci Revisori, il collegio dei Probiviri, la Commissione di valutazione artistica e il Direttore Musicale.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

7.1 – Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minori di 18 anni, acquisiscono automaticamente il diritto di voto al compimento della maggiore età. Ciascun associato ha un voto. Si applicano i commi. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.2 – La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del

giorno, spedita per via telematica almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.3 – L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e rendiconto annuale. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

7.4 – L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio direttivo, Sindaci Revisori e Probiviri), e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati su indicazione del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 – L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega (sono consentite al massimo due deleghe per ciascun associato), e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

7.6 – L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.7 – Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

8.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 – Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) – eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) – formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) – predisporre il Bilancio di esercizio con relativa rendicontazione annuale e l'eventuale Bilancio sociale;
- d) – predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) – deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) – deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) – curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati Fondatori o Ordinari (Cantori), dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Eccezionalmente, ove lo ritenga necessario, l'assemblea può

eleggere a componente del Consiglio direttivo un solo membro esterno all'associazione. I componenti del Consiglio Direttivo sono: 1. Il Presidente - eletto dal Consiglio Direttivo , che è il legale rappresentante dell'Associazione; 2. Il Vice presidente; 3. Il Segretario; 4. Il Consigliere Economo incaricato di effettuare i movimenti finanziari dell'Associazione a controfirma del Presidente e di presentare il Rendiconto consuntivo e Bilancio preventivo che il Consiglio Direttivo dietro propria approvazione o emendamenti proporrà alla delibera assembleare; 5. Il Consigliere addetto alle manifestazioni artistiche; 6. Il Consigliere addetto al buon andamento delle prove del Coro; 7. Il Consigliere addetto alla buona tenuta del materiale musicale e didattico.

8. 4 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo mentre gli altri componenti dell'organo di amministrazione sono nominati dall'Assemblea .

8.5 – Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.6 – Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.7 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

9.1 – Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.3 – Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.4 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI (ORGANO DI CONTROLLO)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti dall'assemblea tra persone di ineccepibile reputazione e competenza in materia amministrativa, contabile e fiscale, nonché, per onestà e moralità. Il collegio nomina il Presidente tra i propri componenti. In quanto Organo di controllo il Collegio: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al seguente articolo 13. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ogni componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ORGANO DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNE ALL'ASSOCIAZIONE)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti tra i soci cantori, ed è eletto dall'Assemblea. Esso nomina il Presidente tra i propri membri e decide in merito ad ogni vertenza che dovesse insorgere fra i Cantori ed il Consiglio Direttivo, nonché tra il Maestro Direttore musicale ed i componenti del coro stesso.

ART. 12 – LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ARTISTICA

La Commissione di valutazione artistica è deputata alla valutazione artistica dei Cantori, anche al fine della loro ammissione nel coro, presupposto della domanda per essere ammessi quali soci ordinari (cantori). La Commissione è nominata dall'assemblea dei soci ed è composta dal direttore musicale e da due cantori.

ART. 13 – IL DIRETTORE MUSICALE

13.1 - Il complesso dei cantori è affidato al Direttore Musicale. Il direttore musicale dirige il coro e, sentiti i cantori, prepara la programmazione artistica in collaborazione con i due membri della commissione di valutazione artistica

13.2 - Il mandato del direttore musicale è a tempo indeterminato ed è nominato dalla assemblea dei cantori con un maggioranza di 3/4 dei voti dei soci cantori. Il direttore musicale cessa dalle proprie funzioni per dimissioni, ovvero, per revoca dello stesso da parte dell'assemblea dei soci cantori con la maggioranza di 3/4 dei voti dei soci cantori. Le motivazioni di revoca devono essere prodotte per scritto e dovranno pervenire all'interessato almeno 15 giorni prima della convocazione straordinaria dell'assemblea nella quale i soci cantori si esprimeranno sulla revoca con il voto palese o segreto.

ART. 14 – IL PATRIMONIO E I BENI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono beni dell'Associazione gli strumenti musicali, gli spartiti, le attrezzature e ogni altro bene destinato all'attività sociale. Sono altresì beni dell'Associazione i beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili che pervengono all'Associazione per donazione, conferimento o altro titolo ammesso dalla legge e dallo Statuto.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione , e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

La persona che provochi il deterioramento o la distruzione dei beni anche senza dolo dell'Associazione è tenuto al risarcimento dell'intero danno provocato

ART. 15 – ENTRATE E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi

pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 – RENDICONTO E BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio di esercizio dell'Associazione relativo al Rendiconto annuale decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

Nel caso di Iscrizione dell'Associazione, esso è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è registrata in apposito registro e custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 21 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 23 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea generale straordinaria con la maggioranza ivi prevista, ovvero nei casi previsti dal Codice Civile e dalle norme in materia.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto andrà in vigore ad avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore.